

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA E DEL PERSONALE  
Unità di Staff

**Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari**  
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO  
Tel. 091.7072826 - telefax 091.7072843  
upd@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: Pio Guida  
pguida@regione.sicilia.it

Prot. n. 57499PG

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo,

**29 APR. 2014**

**OGGETTO :** Direttiva sulla "Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione". Art.35 bis del D.Lgs. 165/2001. (Paragrafo 4.8 del P.T.P.C).

- Ai Referenti  
per la Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza
- Agli Uffici di diretta collaborazione  
del Presidente e degli Assessori
- Ai Dirigenti dei Servizi  
Gestione Giuridica e Gestione Economica  
del Comando del Corpo Forestale
- All' Area Affari Generali  
del Dipartimento Funzione Pubblica
- Ai Servizi Gestione Giuridica del Personale  
del Dipartimento Funzione Pubblica
- Al Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione
- Al Servizio 4 Innovazione, Modernizzazione  
e Gestione Integrata delle banche dati
- Ai Responsabili del Procedimento di  
Pubblicazione  
dei Contenuti sui Siti Istituzionali dei  
Dipartimenti e degli Uffici equiparati

- |         |      |   |
|---------|------|---|
|         | All' | Ufficio per le Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali |
|         | Al   | Webmaster del sito istituzionale della Regione Siciliana  |
| e, p.c. | All' | On.le Presidente della Regione Sicilia  |
|         | All' | Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  |

LORO SEDE

L'art. 35-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce le regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;

La norma si riferisce in particolare a coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale che riguarda i delitti contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali (peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, rifiuto od omissione di atti d'ufficio, interruzione di un servizio pubblico).

I dipendenti in questione:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Tali disposizioni integrano le eventuali norme speciali che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

La evidente *ratio* di tale norma è indirizzata all'adozione di misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento dell'individuazione dei soggetti cui dovrebbero essere attribuiti gli incarichi, verificando appunto l'esistenza di cause di inconfiribilità che derivano da una sentenza di condanna, compresi i casi del c.d. "patteggiamento", per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato.

La situazione impeditiva viene ovviamente meno se viene pronunciata una sentenza di assoluzione, anche se non definitiva.

Pertanto tutti gli uffici della Regione competenti per materia, all'atto della formazione delle commissioni, od organi collegiali comunque denominati, per:

- l'assunzione o la selezione del personale;

gh

- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- la concessione o l'erogazione di sovvenzioni e contributi;
- l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

dovranno effettuare la verifica circa la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti individuati per il conferimento dell'incarico di componenti o segretari delle predette commissioni.

Relativamente al regime sanzionatorio l'art.17 del D.Lgs 39/2013 prevede espressamente la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione dell'art.3 del medesimo Decreto, che stabilisce appunto le cause di inconferibilità degli incarichi.

Infine per quanto riguarda le diverse cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal suddetto D.lgs 39/2013 e dalla Legge 190/2012 si richiama quanto già diramato con le disposizioni che di seguito si elencano:

- nota n.28913 del 10/06/2013 del Presidente della Regione sulle nomine e designazioni in seno agli organi dell'Amministrazione Regionale;
- nota n.110092/Gab del 07/08/2013 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in ordine alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 39/2013;
- direttiva del dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale n.14017 del 23/10/2013 (modello di dichiarazione da rendere al momento del conferimento);
- nota n.55326 del 03/12/2013 del servizio I della Segreteria generale;
- direttive n.140107 del 23/10/2013 e n.57345 del 29 aprile 2014 del Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale .

Nella considerazione della importanza della presente direttiva si invitano tutti i Referenti dell'anticorruzione, dirigenti generali dei dipartimenti cui fanno riferimento gli enti in questione, a darne la massima diffusione tra i propri Uffici.

I responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti dei siti dei dipartimenti regionali e degli uffici equiparati avranno cura di pubblicarla sulla pagina web del ogni sito istituzionale.

La presente direttiva è altresì inviata all'Ufficio Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'attività Informatica della Regione e delle pubbliche Amministrazioni regionali ed in particolare al webmaster che è incaricato di pubblicare la direttiva sul sito istituzionale della Regione nella sezione "novità" del link amministrazione trasparente.

Il Servizio V "Trasparenza e semplificazione" del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale curerà il monitoraggio delle attività poste in essere da ogni ufficio regionale nell'esecuzione della presente che viene altresì trasmessa per opportuna conoscenza all'On.le Presidente della Regione ed al Sig. Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.



Il Dirigente Generale  
responsabile per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza  
L. Grammanco

*Or*